

287.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di documenti)	7092	Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio)	7092
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Sostituzione di un deputato componente)	7092	Missioni vevvoli nella seduta del 10 dicembre 1993	7091
Disegni di legge:		Nomina ministeriale (Comunicazione)	7093
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	7091	Proposte di legge:	
<i>(Assegnazione a Commissione in sede referente)</i>	7092	<i>(Annunzio)</i>	7091
Disegno di legge S. 1508 (approvato dal Senato) n. 3339:		<i>(Approvazione in Commissione)</i>	7091
(Articolo 4)	7069	<i>(Assegnazione a Commissioni in sede referente)</i>	7092
(Emendamenti)	7074	Richieste ministeriali di parere parlamentare	7093
		Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	7093

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1508. — INTERVENTI CORRETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (3339)*

—————

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE (*)**

ART. 4.

(Pubblica istruzione).

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

« 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede me-

dante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo ».

5. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

6. Il regolamento di cui al comma 5 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, terrà in specifica considerazione le necessità ed i disagi che possono determinarsi in relazione a esigenze locali, particolarmente nelle zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valuta-

(*) La Commissione propone lo stralcio dei commi da 3 a 10, da 13 a 15 e da 18 a 23 dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

zione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge.

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle

raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di istituto e provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ad eccezione dei conservatori di musica e delle accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami, con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

8. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

9. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

10. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di *handicap*. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.

11. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

12. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 11. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

13. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 5.

14. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro

della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 46 a 51 non si applicano al personale del comparto scuola.

16. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

17. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

18. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongono il ricorso a tali supplenze.

19. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utiliz-

zati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

20. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

22. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 21 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

23. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previ-

sione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

24. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in

relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

ART. 14-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale generale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti principi direttivi:

a) e obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinaria e straordinaria, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attestazione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione

deve essere esibita per un periodo di 5 anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 14-ter.

(L'imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

3 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata « una-tantum » nell'anno 1994, ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 14-quater.

(L'imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale ordinaria sostituisce le imposizioni patrimoniali attualmente esistenti, che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale viene computata nella seguente misura:

0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

1,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

il 45 per cento è destinato all'Era-rio.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a 3 annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 14-quinquies.

(Termini per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14-bis sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo alla Commissione parlamentare di competenza, che esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'invio della richiesta.

4. 1. (* 3. 248.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Vendola, Mita, Dolino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, organizzativa, finanziaria e amministrativa, secondo gli obiettivi indicati, a livello nazionale nel quadro e con le procedure previste dal presente articolo.

4. 3. (3. 73).

Parlato, Valensise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia organizzativa, finanziaria e didattica secondo gli obiettivi indicati a livello nazionale, nel quadro delle procedure previste dal vigente ordinamento.

4. 4. (3. 121)

Poli Bortone, La Russa, Valensise, Rositani, Pasetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole , secondo gli obiettivi indicati, a livello nazionale, nel quadro delle procedure previste dal vigente regolamento.

4. 5. (3. 7)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole e comunque entro i limiti della programmazione nazionale.

4. 6 (3. 4)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo L'autonomia si attua attraverso un sistema nazionale di programmazione e di controlli.

4. 7 (3. 5)

Poli Bortone, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente:

al comma 6, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n;

al medesimo comma, sopprimere la lettera o).

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Governo è delegato ad emanare norme aventi forza di legge per la ridefinizione dell'autonomia scolastica, per il riassetto degli organi collegiali, e per la definizione dello statuto degli studenti, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi. Le norme delegate saranno emanate entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro del tesoro, e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

6-ter. Le norme delegate riguardanti la ridefinizione dell'autonomia scolastica e il riordino degli organi collegiali della scuola stabiliscono che:

a) il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, de-

termina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio;

b) il consiglio di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva;

c) le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

1) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;

2) le tasse scolastiche;

3) i contributi a carico degli studenti del triennio;

4) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

5) i contributi degli enti locali, secondo gli accordi programma o apposite convenzioni anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili;

6) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

7) donazioni, legati ed eredità;

d) le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i finanziamenti di cui al punto 1 del presente comma nonché i proventi di cui ai punti 4) 5) 6) e 7);

e) in coerenza con il riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e con l'autonomia delle unità scolastiche saranno definiti nuovi organismi collegiali a carattere regionale e territoriale con la conseguente revisione o soppressione degli attuali organi collegiali.

6-quater. Le norme delegate di cui al comma 6-bis definiscono lo statuto degli studenti con le indicazioni dei diritti e dei doveri e le modalità di partecipazione alla vita della scuola e istituiscono il Comitato degli studenti in tutte le scuole secondarie superiori con potestà di esprimere pareri o formulare proposte diretta-

mente al consiglio di istituto e al collegio dei docenti.

6-quinquies. L'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati.

4. 146. (ex 3. 287)

Masini, Mancina, Sangiorgio, Guidi, Alveti, Longo, Di Prisco.

Sopprimere il comma 2.

4. 8. (3. 72)

Parlato, Valensise.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il consiglio di istituto, previo parere obbligatorio dei comitati dei genitori e degli studenti, elabora e adotta il progetto educativo di istituto, individua le forme di autofinanziamento, delinea i criteri e le modalità per la determinazione delle forme di autofinanziamento e delle esenzioni. Il consiglio di istituto approva il bilancio.

4. 9. (3. 125)

Poli Bortone, Rositani, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole da: Il consiglio fino a: autofinanziamento con le seguenti Il Consiglio di istituto fissa criteri generali in relazione all'amministrazione economica della scuola e determina le forme di autofinanziamento.

4. 10. (3. 120)

Pasetto, Poli Bortone, Rositani, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole da: Il consiglio fino a: indirizzi generali con le seguenti: Il consiglio di circolo o di istituto avanza proposte al collegio dei do-

centi in vista delle deliberazioni del collegio stesso in ordine agli indirizzi generali ed alle altre questioni di cui al comma 3 ed approva tali deliberazioni.

4. 11. (3. 10)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole: di istituto inserire le seguenti presieduto dal preside.

4. 12. (3. 11)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole: di istituto inserire le seguenti: , nell'ambito delle proprie competenze.

4. 13. (3. 9)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole: di istituto inserire le seguenti: nell'ambito delle materie di propria competenza.

4. 14. (3. 119)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, dopo la parola: elabora inserire le seguenti: di concerto col collegio dei docenti.

4. 15. (3. 8)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: di indirizzi generali con le seguenti: indirizzi del funzionamento amministrativo-gestionale generale degli istituti, di concerto con il collegio dei docenti,.

4. 16. (3. 124)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole: indirizzi generali inserire le seguenti: della gestione amministrativa e organizzativa e, di concerto col collegio dei docenti, di quella didattica delle singole scuole o istituti.

4. 17. (3. 12)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole: determina le inserire la seguente: eventuali.

4. 18. (* 3. 6)

Poli Bortone, Valensise.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il consiglio di istituto esprime parere consultivo al collegio dei docenti circa il funzionamento didattico generale dell'istituto.

4. 19. (3. 123)

Poli Bortone, Valensise.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nelle scuole superiori è istituito il Comitato degli studenti con potere di formulare pareri e proposte al Consiglio di istituto, che è tenuto ad esaminarli nella prima seduta successiva.

4. 147.

Governo.

Sopprimere il comma 4.

* 4. 63. (** 3. 35.)

Sbarbati Carletti.

Sopprimere il comma 4.

* 4. 64. (** 3. 58.)

Valensise, Parlato.

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere i seguenti commi:

17-bis: Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1993

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispon-

denti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

4. 73.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire l'alea con il seguente:

6. I decreti di cui al comma 5, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoidicati, determinano:

4. 149 (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole: sentite le, con le seguenti: sentito il parere vincolante delle.

4. 74. (3. 182).

Brunetti, Lucio Magri, Fischetti, Mita, Vendola.

Al comma 5, sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi.

4. 75. (* 3. 57)

Valensise, Parlato.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le modalità di graduale conferimento agli istituti e scuole della personalità giuridica, previa definizione di un

piano di razionalizzazione da formulare anche sulla base delle esigenze degli enti locali;

4. 76. (3. 52)

Valensise, Parlato.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le modalità di graduale conferimento agli istituti e scuole della personalità giuridica e dell'autonomia, previa definizione di un piano di razionalizzazione da formulare sulla base delle esigenze degli enti locali e degli organi collegiali della scuola;

4. 77. (3. 32)

Sbarbati Carletti.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: alla definizione fino a: esigenze con le seguenti: anche alla definizione di un adeguato piano di razionalizzazione delle unità scolastiche formulato sulla base.

4. 78. (3. 109)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e di ridimensionamento.

* 4. 79. (* 3. 231)

Mita, Vendola.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e di ridimensionamento.

* 4. 80. (* 3. 231)

Piscitello, Dalla Chiesa, Novelli, Pollichino.

Al comma 6, lettera a) primo periodo, sopprimere la parola: anche.

4. 81. (3. 256.)

Mazzetto, Meo Zilio, Negri, Bonato.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: terrà in specifica fino alla fine della lettera, con le seguenti al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione le necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

4. 82. (3. 33.)

Sbarbati Carletti.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole e, comunque, nelle zone disagiate.

4. 83. (3. 110.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera b), dopo le parole progetti di istituto che inserire le seguenti, pur nel rispetto di piani di studio nazionali,.

4. 84. (3. 111.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e fra queste e altri enti o associazioni del mondo del lavoro, per favorire iniziative di studio, ricerca e formazione, anche mediante l'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento e specializzazione, nell'ambito dei programmi regionali e sulla base di apposite convenzioni e accordi.

* 4.85. (* 3. 53)

Valensise, Parlato.

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste ed altri enti o associazioni del mondo del lavoro, per favorire iniziative di studio, ricerca e formazione, anche mediante l'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento

e specializzazione, nell'ambito dei programmi regionali e sulla base di apposite convenzioni e accordi.

* 4. 86. (* 3. 31.)

Sbarbati Carletti.

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa e amministrativa, volte ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare convenzioni con altre scuole, con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati per comuni progetti educativi e formativi, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti.

** 4. 87. (* 3. 54.)

Valensise, Parlato.

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa e amministrativa volte ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare convenzioni con altre scuole, con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati per comuni progetti educativi e formativi, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti.

** 4. 88 (* 3. 30.)

Sbarbati Carletti.

Al comma 6, lettera e), sopprimere le parole da: anche in relazione fino alla fine della lettera.

4. 89. (3. 236.)

Vendola, Mita.

Al comma 6, lettera e), sostituire la parola: indicati con la seguente: stabiliti.

4. 90. (3. 112.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole da: nonché le modalità di reclutamento, fino alla fine della lettera con le seguenti: sulla base del fabbisogno regionale e provinciale.

4. 91 (ex 17. 9.)

Mazzetto, Meo Zilio, Negri, Bonato.

Al comma 6, lettera f), dopo la parola: extracurricolari inserire le seguenti , con particolare riferimento al funzionamento delle biblioteche ed alle attività di tutorato ed orientamento.

4. 92. (3. 113.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera f), sopprimere le parole: tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti.

4. 93. (3. 209.)

Dolino, Vendola, Mita.

Al comma 6, lettera g), dopo la parola salvaguardando inserire la seguente prioritariamente.

4. 94. (3. 114.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

4. 95. (* 3. 50.)

Valensise, Parlato.

Al comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1993

scuola, nello spirito di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti.

4. 96. (3. 210.)

Vendola, Mita.

Al comma 6, sopprimere la lettera m).

4. 97. (3. 213.)

Mita, Vendola.

Al comma 6, lettera m), sostituire le parole dei diritti e dei doveri con le seguenti dei doveri e dei diritti.

4. 98. (3. 74.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formule proposte direttamente al Consiglio di istituto.

4. 99.

La Commissione.

Al comma 6, sopprimere la lettera n).

4. 100 (3. 75.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole la definizione dei compiti con le seguenti la definizione, una volta esaurite le possibilità offerte dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, sui nuovi ordinamenti didattici universitari, di eventuali compiti.

4. 101. (3. 76.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 6, lettera n), sopprimere le parole da: con la previsione fino alla fine della lettera.

* 4. 102. (* 3. 55.)

Valensise, Parlato.

Al comma 6, lettera n), sopprimere le parole da: con la previsione fino alla fine della lettera.

* 4. 103. (3. 29.)

Sbarbati Carletti.

Al comma 6, lettera o), dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: nel rispetto della libertà di insegnamento.

4. 104.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 6, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: riservando al collegio dei docenti la responsabilità di definire le proposte relative alle scelte di autonomia didattica.

4. 105.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

All'articolo 3, sopprimere il comma 23.

4. 116. (* 3. 49).

Valensise, Parlato.

All'articolo 3, al comma 23, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.

4. 117. (3. 149)

Poli Bortone, Valensise.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Con regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono fissati i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni fra le università e le istituzioni scolastiche allo scopo di favorire iniziative di interscambio culturale fra università e scuola, comprese quelle previste dall'arti-

colo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In particolare possono essere stipulate convenzioni con le seguenti finalità:

a) consentire le partecipazioni di docenti della scuola ad attività di ricerca, senza che ciò comporti interruzione dell'attività di insegnamento;

b) promuovere attività di orientamento universitario per gli studenti delle scuole secondarie superiori;

c) promuovere iniziative di partecipazione alla vita della scuola da parte di docenti e ricercatori universitari miranti a fornire loro esperienze e conoscenze nel campo della didattica, necessarie ai compiti di formazione degli insegnanti attribuiti all'università.

4. 118. (3. 261)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 7, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

4. 119. (3. 198)

Vendola, Mita, Dolino.

Al comma 7, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: In sede di coordinamento fino alla fine del comma.

4. 120. (3. 170)

Piscitello, Dalla Chiesa, Novelli, Pollichino.

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) verifica dell'efficacia delle operazioni di razionalizzazione della rete scolastica e revisione della razionalizzazione della rete scolastica e degli organici di istituto e provinciali.

4. 121. (3. 150)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) criteri di reclutamento su base regionale del personale direttivo docente e non docente;

4. 122. (3. 255)

Mazzetto, Meo Zilio, Negri, Bonato.

Sopprimere il comma 9.

Consequentemente, all'articolo 13, aggiungere i seguenti commi:

17-bis: Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

4. 124. (3. 246.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 9, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine dall'1 settembre 1992.

4. 125. (3. 14)

Poli Bortone, Cellai, Valensise.

Sopprimere il comma 10.

* 4. 127. (* 3. 174).

Piscitello, Dalla Chiesa, Novelli,
Pollichino.

Sopprimere il comma 10.

* 4. 128. (* 3. 51)

Valensise, Parlato.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: sentiti inserire le seguenti: gli organi collegiali della scuola e.

4. 129. (3. 18)

Sbarbati Carletti.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: in particolare fino alla fine del periodo con le seguenti: con particolare attenzione per la presenza dei portatori di handicap e per le aree montane e le zone svantaggiate.

4. 130. (3. 143)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 131. (3. 145)

Poli Bortone, Valensise.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere i seguenti commi:

17-bis: Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1993

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispon-

denti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

4. 134. (3. 206)

Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere i seguenti commi:

17-bis: Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

4. 135. (3. 204)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

4. 136. (3. 254)

Mazzetto, Meo Zilio, Negri, Bonato.

Al comma 17, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il primo anno di applicazione della legge le somme saranno assegnate sulla base della verifica della qualità dei progetti.

4. 137. (3. 141)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 17, quarto periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1993

Conseguentemente, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

4. 138. (3. 142)

Poli Bortone, Valensise.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, in base a criteri stabiliti su base nazionale.

4. 139. (3. 200)

Mita, Vendola, Dolino.

Al comma 18, sopprimere la parola: inderogabili.

4. 140. (3. 180)

Piscitello, Dalla Chiesa, Novelli, Pollichino.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: le tasse di iscrizione con le seguenti: i limiti per le tasse di iscrizione.

4. 142. (3. 136)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione con le seguenti: dagli uffici scolastici regionali, su delega del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

4. 141. (3. 253)

Mazzetto, Meo Zilio, Negri, Bonato.

Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comunque in misura non superiore al 100 per cento di aumento sulla base delle tasse per l'anno scolastico 1993-1994.

4. 143. (3. 201)

Guerra, Crucianelli, Marino, Vendola, Mita, Dolino.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 21 sono previste misure differenziate in relazione a fasce del reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento del loro ammontare. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia del diritto allo studio.

4. 144. (3. 1)

Marco Sartori.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le tasse scolastiche e i contributi a carico degli studenti sono deducibili, nella misura fissata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo della famiglia o di chi esercita la patria potestà nei confronti degli alunni o direttamente dal reddito complessivo dell'alunno stesso nel caso egli produca denuncia dei redditi.

4. 145. (3. 155)

Poli Bortone, Valensise.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 10 dicembre 1993.**

Agrusti, Artioli, Astori, Bonino, Bossi, Cariglia, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Benetti, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Fincato, Foschi, Lenoci, Maroni, Negri, Novelli, Rocchetta, Rodotà, Sacconi, Savino.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Agrusti, Astori, Bonino, Bossi, Cariglia, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, d'Aquino, De Benetti, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Fincato, Formigoni, Lenoci, Maroni, Mazzuconi, Negri, Novelli, Pisicchio, Rocchetta, Rodotà, Sacconi, Savino, Tassi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOTTINI: « Norme per la sicurezza in alta montagna » (3461);

BOTTINI: « Norme in materia di sicurezza stradale » (3462);

TASSI: « Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di delitto di plagio » (3463);

TASSI: « Nuove norme in materia di acconto di imposta » (3464);

ANIASI: « Norme per il restauro conservativo e il recupero architettonico dell'Abazia di S. Egidio in Fontanella sita

nel comune di Sotto il Monte Giovanni XIII (Bergamo) » (3465);

SCAVONE ed altri: « Norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola » (3466);

MEO ZILIO: « Proroga del termine per l'adeguamento degli impianti fognari delle aziende di pubblico esercizio e ricettive con sede nel centro storico di Venezia » (3467);

BERSELLI: « Norme per la liquidazione dei danni alla persona » (3468);

BERSELLI: « Modifiche al capo XX del titolo III del libro IV del codice civile in materia di contratto di assicurazione » (3469);

BERSELLI: « Norme in materia di patrocinio degli assicurati e dei danneggiati nelle pratiche assicurative e di risarcimento dei danni » (3470);

FRACANZANI ed altri: « Modifiche alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e nuove norme concernenti il sistema radiotelevisivo pubblico e privato » (3471).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazione in Commissione.

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

S. 633 - Senatori COVI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazio-

nale » (approvato dal Senato della Repubblica), con modificazioni (3034);

dalla VI Commissione (Finanze):

« Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati » (2307).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

S. 1508. « Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di stato giuridico dei magistrati » (già commi da 5 a 9 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3339, approvato dal Senato, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1993(3339-sexies) (Parere della I, della VII e della XI Commissione);

GHEZZI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1676 del codice civile » (3353) (Parere della I e della XI Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 » (3356) (Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

PATRIA ed altri: « Riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3394) (Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

PARLATO e MARENCO: « Soppressione dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare (ICDM) e trasferimento

delle relative funzioni al Corpo delle capitanerie di porto ed al Ministero dell'ambiente » (3289) (Parere della I, della V, della X e della XI Commissione).

Sostituzione di un deputato componente la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Lino Diana in sostituzione del deputato Matteo Piredda, dimissionario.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 30 novembre 1993, pervenuta il 3 dicembre 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, ed i signori Paolo Pofferi, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Vincenzo Maria D'Ambrosio, Pietro Fantoni, Crescenzo Della Vecchia, Raffaele Bocchino, Carlo Granelli, per concorso in reati di corruzione (doc. IV-bis, n. 11).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti medesimi sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 7 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 25-*quinqies*, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso la relazione sulla situazione della criminalità in Calabria, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 12 ottobre 1993, unitamente alla nota integrativa presentata dal senatore Brutti (doc. XXIII, n. 8).

Con la stessa lettera il Presidente della Commissione ha altresì trasmesso la relazione di minoranza dei deputati Tripodi e Galasso (doc. XXIII, n. 8-*bis*).

Quali documenti saranno stampati e distribuiti.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del dirigente superiore dottor Dario FALLARINO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Rotilio a presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione di Roma.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 317, sul completamento dei piani di ricostruzione post-bellica, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto con il quale è stato predisposto l'elenco degli interventi da realizzare con onere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

